



Servizio: Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli

Settore: Giuridico Amministrativo Controlli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 3492 del 29-11-2021

OGGETTO:	SHORT LIST DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO, ASSISTENZA O CONSULENZA LEGALE. AGGIORNAMENTO PERIODICO RELATIVO AL II SEMESTRE 2021 (DODICESIMO AGGIORNAMENTO).
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/05/2015 recante “*Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali*”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “*Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2016 recante “*Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro*”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21/06/2016;

VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore Generale dell’ASPAL;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 887 del 04/04/2019 di approvazione del Regolamento di regolamento di programmazione, contabilità e bilancio dell’ASPAL;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’ASPAL;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali relativi ai vari servizi dell’ASPAL;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 69 del 27/01/2017, recante “*Adozione struttura organizzativa dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) ex DGR 37/12 del 21.06.2016*”;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 449 del 12/04/2017 recante “*Istituzione articolazioni organizzative di livello non dirigenziale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014*”;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1866 del 18/12/2017, recante “*Modifica delle articolazioni ORGANIZZATIVE di livello non dirigenziale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex articoli 13 L.R 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014 istituite con la Determinazione n. 449/ASPAL del 12.04.2017.*”;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 3382 del 17/11/2021, recante “*ATTRIBUZIONE E CONFERMA DEGLI INCARICHI E DELLE FUNZIONI AI DIRETTORI DI SERVIZIO DELL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)*”;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1020 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023;

VISTA la deliberazione n. 14/37 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta determinazione n. 1020 del 31/03/2021;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1254 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale delle Attività (PAA);

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 – Legge di Stabilità 2021;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07/05/2021 con la quale la scrivente è stata individuata Direttrice Generale dell’ASPAL;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 2860 del 21/09/2021 con la quale sono state conferite al Dott. Gianluca Calabrò le funzioni *ad interim* di Direttore del Servizio “*sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli*” dell’ASPAL;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 3382 del 17/11/2021 recante “*ATTRIBUZIONE E CONFERMA DEGLI INCARICHI E DELLE FUNZIONI AI DIRETTORI DI SERVIZIO DELL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)*”;

VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 290 del 02/02/2021 con la quale il Dott. Gianluca Meloni è stato individuato Coordinatore del Settore giuridico amministrativo sino alla data del 31/07/2021. Detto incarico, giusta determinazione del medesimo Organo n. 2495 del 02/08/2021, è stato prorogato sino alla data del 31/12/2021;

Direttrice Generale dell’ASPAL;

DATO ATTO che nell’articolazione dell’ASPAL non è a tutt’oggi previsto un ufficio legale e che con nota prot. n. 11358 del 7 luglio 2016, la Direzione Generale dell’Area Legale della Regione Sardegna, in risposta a formale richiesta dell’Agenzia in materia di supporto giuridico (prot. n. 11665 del 12 luglio 2016), ha comunicato di non poter “*supportare le istanze di un’Agenzia Regionale*”;

PREMESSO che l’art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano “*agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali*”:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni*:

1.1- *in un arbitrato o in una conciliazione*;

1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo*;

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31*”;

CONSIDERATO che l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità ...*”, in base al chiaro disposto dell’art. 4 del citato decreto legislativo che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione puntuale del codice stesso;

CONSIDERATO che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e ss. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2020, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30/05/2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi, da ultimo nella deliberazione n. 1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 citato, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

DATO ATTO, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

RITENUTO pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale – laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno - le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- obbligo di pubblicità adeguata, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;
- principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati alla presentazione di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione *"le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)"*;

CONSIDERATO

- che l'ANAC con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;
- che con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi);

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale n. 2511 del 02/10/2019, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio, consulenza o assistenza legale, unitamente allo schema di domanda per l'iscrizione al predetto elenco;

CONSIDERATO che con il predetto avviso si è stabilito, altresì, di procedere all'aggiornamento del suddetto elenco, con cadenza almeno semestrale, a seguito di presentazione di apposite istanze di iscrizione, di modifica e/o di cancellazione da parte degli Avvocati;

DATO ATTO che con determinazioni della Direzione Generale

- n. 2855 del 12/11/2019

- n. 542 del 09/04/2020
- n. 1180 del 07/08/2020
- n. 67 del 14/01/2021
- n. 261 del 01/02/2021
- n. 393 del 12/02/2021
- n. 1503 del 06/05/2021
- n. 2313 del 15/07/2021
- n. 2611 del 24/08/2021
- n. 2633 del 27/08/2021
- n. 3179 del 27/10/2021

sono stati approvati e pubblicati i relativi aggiornamenti;

RILEVATO che nel secondo semestre dell'anno 2021 sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione e aggiornamento:

NOMINATIVO AVVOCATO	ISTANZA	MOTIVAZIONE ISTANZA
DESSI' <i>Giovanna Francesca</i>	103846 del 10/11/2021	ISCRIZIONE
CANNAVACCIUOLO <i>Lucia</i>	101098 del 02/11/2021	ISCRIZIONE

DATO ATTO, pertanto, che sono pervenute al protocollo generale dell'Ente:

- n. 2 (due) istanze di iscrizione alla short list degli Avvocati dell'Ente;

RILEVATO che il Settore giuridico amministrativo ha svolto l'istruttoria di rito sulle istanze pervenute, atta a verificare la regolarità delle stesse, nonché il possesso dei requisiti richiesti dal surichiamato avviso pubblico permanente relativamente alle istanze di ammissione alla short list, e che in esito alla medesima istruttoria, si è pervenuti alle seguenti risultanze:

Numero istanze di iscrizione alla short list ammesse	2 (due)
--	---------

RITENUTO altresì che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell'allegata short list di Avvocati di fiducia dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornata sulla base di quanto emerso dall'istruttoria di rito espletata dal Settore giuridico amministrativo, conformemente alle prescrizioni del citato avviso pubblico, le cui risultanze sono conservate agli atti del medesimo Settore;

DATO ATTO che

- i professionisti cui affidare incarichi legali da parte dell'Agenzia saranno selezionati dall'approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del punto 3.1.3 del paragrafo "L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici" delle linee guida ANAC n. 12 "La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare";

RILEVATO che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi o altre

classificazioni di merito, in quanto l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico da parte dell'Agenzia;

RILEVATO che l'ASPAL si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco per i motivi indicati nel citato avviso pubblico;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna.

DETERMINA

Art. 1) di approvare, in sede di dodicesimo aggiornamento, l'allegata short list degli Avvocati di fiducia dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria di rito espletata dal Settore giuridico amministrativo, conformemente alle prescrizioni dell'avviso pubblico permanente approvato con determinazione della Direzione Generale n. 2511 del 02/10/2019, contenente:

- i nominativi dei 2 (due) nuovi professionisti ammessi al predetto elenco ristretto, al fine dell'affidamento di eventuali incarichi professionali per le esigenze dell'ASPAL, con la specifica delle sezioni di ammissione;

Art. 2) di dare atto, pertanto, che l'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Agenzia, ad oggi vigente, risulta composto da n. 120 (centoventi) Avvocati;

Art. 3) di individuare nella scrivente il Responsabile di procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Art. 4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico dell'Amministrazione e, pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

Art. 5) di dare atto che l'adozione della presente determinazione integra e sostituisce tutto quanto già vigente in materia;

Art. 6) di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Art. 7) di dare ampia diffusione e pubblicità alla predetta short list di avvocati esterni tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASPAL nella sezione "*Concorsi e selezioni ASPAL*".

Il Coordinatore del Settore giuridico amministrativo: Dott. Gianluca Meloni

I Funzionari incaricati: Dott.ssa Maria Antonietta Chelo – Dott.ssa Francesca Serri - Dott.ssa Maria Ilaria Manca – Dott. Andrea Scarlato

Visto

Del direttore del Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli
F.to DOTT. GIANLUCA CALABRO'

La Direttrice Generale

F.to MAIKA AVERSANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate